



**Accordo di collaborazione
tra**

INTESA SANPAOLO S.p.A (di seguito "**Intesa Sanpaolo**") con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Euro 10.368.870.930,08, iscritta al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" partita IVA 11991500015, numero iscrizione Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari qui rappresentata da Marco Franco Nava, Responsabile della Direzione Regionale Lombardia Sud della Divisione Banca dei Territori, domiciliato per la carica presso la sede di Intesa Sanpaolo a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale;

e

INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER S.p.A.(di seguito "**Innovation Center** ") con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, capitale sociale Euro 9.254.940,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, numero di iscrizione e Codice Fiscale 02014200246, Società appartenente al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 119915000015, appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" e soggetta a direzione e coordinamento della Capogruppo Intesa Sanpaolo, qui rappresentata da Luigi Ruggerone, nella sua qualità di Responsabile Area Coordinamento Innovation Business and Research, domiciliato per la carica presso la sede di Intesa Sanpaolo Innovation Center a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale;

e

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA (di seguito "**Camera di Commercio di Brescia**") con sede in Brescia, Via Einaudi 23, 25122 Brescia, rappresentata qui da Roberto Saccone, nella sua qualità di Presidente;

Di seguito singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- **Intesa Sanpaolo** è da sempre attenta ai temi della sostenibilità che ritiene essere la nuova sfida che le imprese dovranno affrontare nell'immediato futuro e una grande occasione di crescita e sviluppo per le aziende italiane;

- **Innovation Center** è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla frontiera dell'innovazione: esplora scenari e tendenze future, sviluppa progetti di ricerca applicata, supporta startup ad alto potenziale e accelera la trasformazione delle imprese secondo i criteri dell'open innovation e dell'economia circolare.

- **Camera di Commercio di Brescia**, nell'ambito della propria mission istituzionale ed in attuazione del Programma di Mandato 2019-2024, promuove e sostiene azioni di accompagnamento, formazione ed orientamento alle imprese del territorio, per favorirne l'awareness in tema di sostenibilità ambientale, intesa come fattore di sviluppo e di competitività;

- **Le Parti** ritengono che l'evoluzione verso modelli di business sostenibili sia un fattore essenziale per garantire un posizionamento solido sui mercati globali e che investire in sostenibilità diventa quindi una scelta strategica per le imprese, anche in prospettiva delle iniziative che verranno messe in atto a livello governativo in coerenza con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

- a tale fine con il presente atto (di seguito "**Accordo**") le Parti intendono collaborare per la **creazione e diffusione del "Laboratorio ESG" (di seguito il "Laboratorio")** avente la finalità di informare, formare e diffondere presso le imprese la cultura e l'attenzione alla sostenibilità aiutando le imprese nel loro percorso di crescita sostenibile, il tutto ad esempio attraverso eventi, incontri, corsi di formazione con le imprese di volta in volta interessate sulle diverse tematiche (ambientali, sociali e di governance).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2 – Laboratorio Environmental – Social – Governance - ESG

Le Parti intendono collaborare alla costituzione del "Laboratorio ESG" il cui obiettivo sarà quello di accompagnare le imprese in un percorso di transizione partendo dal prendere consapevolezza del proprio profilo di sostenibilità e del contesto di mercato, potendo quindi anche definire un piano di miglioramento volto a generare nuovi vantaggi competitivi e sostenere una crescita di lungo periodo con impatti positivi su ambiente e persone.

Il Laboratorio vuole quindi creare valore collettivo esercitando un impatto sul contesto sociale e ambientale attraverso una serie di azioni concrete.

A tal fine le Parti si avvarranno anche della collaborazione di **Partner di eccellenza** per fornire supporto alle imprese lungo l'intero percorso e, in particolare:

- **Circularity**, la prima piattaforma di simbiosi industriale dedicata all'Economia Circolare in Italia. La mission dell'azienda è supportare le imprese ad integrare i principi di Sostenibilità e di Economia Circolare all'interno del proprio Business;
- **Nativa** è la Regenerative Design Company che, da oltre 10 anni, supporta centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso modelli economici rigenerativi;
- **CE LAB** nasce dalla partnership tra Innovation Center e Cariplo Factory per contribuire all'evoluzione del sistema economico italiano e diffondere nuovi modelli di creazione del valore nell'interesse collettivo, accelerando la transizione verso modelli di economia circolare;
- **CSMT** scarl, con sede in Brescia, è un polo tecnologico partecipato da Camera di Commercio, Confindustria Brescia e UNIBS, che realizza progetti di trasferimento tecnologico, ricerca applicata ed industrializzazione di prodotto, sviluppando innovazione sostenibile.



- **Pro Brixia**, è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio, che realizzerà il progetto FUTURA - laboratorio e pensatoio di riferimento aperto al grande pubblico sui temi che avranno importanti ricadute sullo sviluppo economico-sociale di medio-lungo termine.
- **Lexacta**, che svolge attività di formazione, consulenza legale, societaria, fiscale e in materia di Corporate Governance integrata

Art. 3 – Il servizio per le Imprese attraverso il Laboratorio ESG

Il Laboratorio ESG si propone di facilitare le PMI nel muovere i primi passi verso iniziative di miglioramento del profilo di sostenibilità attraverso la collaborazione dei partner coinvolti di volta in volta nelle iniziative.

In particolare, prevedendo i seguenti ambiti:

- a. Primo punto di consulenza, grazie alla possibilità di effettuare incontri su appuntamento, in ottica di consulenza per le imprese;
- b. Assessment di sostenibilità, da realizzarsi con la valutazione delle prestazioni di sostenibilità (profilo ESG) da parte dei partner di volta in volta coinvolti negli incontri con le imprese;
- c. Piano di sostenibilità cioè l'identificazione delle azioni per il loro miglioramento e la definizione di un piano strategico di evoluzione da parte dei partner di volta in volta coinvolti negli incontri con le imprese;
- d. Formazione, che consisterà nell'organizzazione di momenti formativi, per creare consapevolezza e supportare le aziende in un percorso di evoluzione continua del profilo di sostenibilità;
- e. Workshop e convegni, mediante l'organizzazione di incontri con le imprese e le associazioni di categoria, quali momenti di approfondimento e discussione sui temi della transizione sostenibile, anche con testimonianze imprenditoriali di coloro che hanno già intrapreso questo percorso con successo.

Tali attività saranno curate direttamente dalle Parti, a titolo gratuito, o, occorrendo, in collaborazione con i Partner citati all'articolo 2. La Camera di Commercio metterà a disposizione il servizio di segreteria di prenotazione, gli spazi e le attrezzature per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), che si svolgeranno, per gli eventi fisici, in via prioritaria presso la sede camerale.

Il tutto, naturalmente, avverrà sempre nel rispetto delle normative attuali e future, nazionali ed europee, in particolare in tema ESG, con finalità divulgative e di sensibilizzazione sui temi via via trattati, e senza quindi che per le dette attività le imprese partecipanti o terzi possano accampare responsabilità di sorta delle Parti.

Eventuali altre collaborazioni di terzi potranno essere previste di volta in volta solo a fronte di preventiva comunicazione alle Parti e ai citati Partner.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli precedenti, si impegnano a svolgere le seguenti attività preliminari e funzionali alla nascita e operatività del Laboratorio:

- Costituzione del Comitato Direttivo e nomina dei suoi componenti, che stabilirà le linee guida del Laboratorio e le principali attività in coerenza con quanto definito nel presente accordo;
- Costituzione di una Segreteria Organizzativa che provvederà all'organizzazione delle iniziative individuate dal Comitato Direttivo;
- Definizione della collaborazione con i principali Partner;
- Organizzazione di un evento di lancio per presentare l'iniziativa alle principali istituzioni del territorio e alle imprese;




- Avvio delle attività del Laboratorio da realizzarsi anche attraverso la collaborazione attiva con i singoli Gestori della Banca.

Art. 5 – La diffusione sul territorio

Le Parti, consapevoli dell'importanza della diffusione dell'iniziativa non solo a livello locale ma anche nazionale, concordano sulla possibilità che in futuro siano in attività più sedi del Laboratorio ESG, restando invariati l'utilizzo del logo e il nome del progetto ("Laboratorio ESG").

Le sedi del Laboratorio ESG per la provincia di Brescia saranno presso la sede della Camera di Commercio di Brescia (Via Einaudi 23) e presso la Direzione Regionale Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo in Brescia (via Cefalonia 74).

Art. 6 – Iniziative di comunicazione e divulgazione – Proprietà intellettuale

Le Parti valuteranno di promuovere iniziative congiunte di declinazione dell'Accordo sul territorio, anche in modalità remota, nelle modalità da definirsi congiuntamente.

Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei servizi offerti da Intesa Sanpaolo, così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari è di esclusiva competenza della banca medesima.

La Camera di Commercio di Brescia non svolgerà, quindi, alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione e/o di agenzia in attività finanziaria e/o o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 — quater e 128 sexies del D. Lgs. n.385 del 1° settembre 1993 da parte della Camera di Commercio di Brescia.

Per agevolare le iniziative di comunicazione e di diffusione sul territorio presso tutte le imprese, indipendentemente dal fatto che sia o meno correntisti di Intesa Sanpaolo, verrà creata un'apposita sezione sul sito di Intesa Sanpaolo contenente le caratteristiche dell'iniziativa, il programma degli eventi e gli eventuali materiali a supporto (articoli, presentazioni, ...)."

I marchi, le denominazioni e qualsiasi altro segno distintivo (collettivamente "Marchi") di ciascuna Parte e i relativi diritti di proprietà industriale, elencati nell'Allegato "Segni Distintivi" sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Fermo quanto precede, ciascuna Parte autorizza le altre Parti ad utilizzare i propri Marchi solo ed esclusivamente nella misura necessaria per l'espletamento delle iniziative di comunicazione svolte in esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte si impegna a condividere con le altre Parti ogni materiale di comunicazione recante i Marchi delle altre Parti, prima della sua pubblicazione.

Ciascuna Parte riconosce che l'Accordo non le attribuisce alcun diritto, titolo o interesse sui Marchi delle altre Parti. L'autorizzazione all'utilizzo dei Marchi di cui al presente articolo non potrà in alcun modo essere intesa da alcuna Parte come licenza o concessione di alcun diritto sui Marchi medesimi da parte delle altre Parti. Ciascuna Parte si impegna a non registrare direttamente o indirettamente alcun marchio o nome a dominio identico, simile o comunque confondibile con i Marchi delle altre Parti.

Ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi informazione, documento, relazione, sintesi, descrizione, tabella, valutazione, commento, giudizio, immagine, fotografia o altro contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell'ambito del presente Accordo."

Art. 7 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi di cui si avvale per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, a non divulgare, comunicare e rendere noti informazioni, dati, conoscenze in genere, di qualsivoglia forma e natura, relativi



all'altra Parte/alle altre Parti che non siano pertinenti alle attività oggetto dell'Accordo, così come qualsiasi documento o supporto, di qualsivoglia natura, contenente uno qualsiasi dei dati o informazioni predetti, dei quali potrà venire a conoscenza nel corso della durata dell'Accordo. Le obbligazioni di cui al presente articolo rimarranno in vigore fintanto che le informazioni confidenziali rimarranno tali ai sensi della normativa applicabile.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate riservate:

- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo;
- le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
- le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine – ove legalmente possibile – ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che del perfezionamento dell'Accordo potrà essere data notizia nei rispettivi siti istituzionali.

Art. 8 - Protezione dei dati personali

Con riferimento a eventuali dati personali trattati nell'ambito dell' Accordo, ciascuna Parte agirà in qualità di "Titolare", obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e dalla normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente.

Art 9 - Modelli di organizzazione, gestione e controllo e anticorruzione

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere adottato e pubblicato sui rispettivi siti internet (o reso disponibile alla controparte mediante consegna di copia), Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo in applicazione del D. lgs. n. 231/2001 e Politiche di contrasto alla corruzione (descritte in specifico documento o articolate nel contesto del Modello o di codici etici o di comportamento) che dichiarano, ognuna per il rispettivo ambito, di ritenere adeguati per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti Modelli e Politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione della Convenzione e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro od altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione della Convenzione.

Il mancato rispetto dei principi e delle regole previsti da detti Modelli e Politiche o dell'impegno che precede costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., fatti ovviamente salvi a carico della Parte inadempiente gli obblighi di risarcimento, nell'ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D. Lgs. n. 231/2001



Art. 10 - Salute e Sicurezza sul lavoro

Le Parti riconoscono che le attività oggetto dell'Accordo hanno natura intellettuale e, pertanto, non trovano applicazione le norme sui rischi da interferenze di cui al D.Lgs n. 81/2008.

Ciascuna Parte è responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare le policy e i regolamenti tempo per tempo vigenti nelle strutture ospitanti (che saranno illustrate in occasione di appositi incontri preventivi con il rispettivo personale).

Art.11 - Discrezionalità nella concessione del credito

Le Parti concordano sul fatto che le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito sono esclusivamente soggette ad autonoma e discrezionale valutazione di Intesa Sanpaolo.

Art.12 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla data del relativo perfezionamento fino al 31.12.2025 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in ogni momento con un preavviso di 30 giorni da comunicare per iscritto alle altre Parti con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 13 - Comunicazioni

Ciascuna Parte nomina un proprio Referente, al quale è affidato il compito di monitorare e concordare tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dell'Accordo. Tutte le comunicazioni tra le Parti concernenti l'Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via mail, ai seguenti indirizzi:

	Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo Innovation Center	Camera di Commercio di Brescia
Struttura	Direzione Sales & Marketing Imprese	Pianificazione dell'Innovazione e Governance	Area Promozione e Regolazione del Mercato
Referente	Paolo Melone	Massimo Cimino	Beatrice Nardo
Indirizzo	Corso Inghilterra 3	Corso Inghilterra 3	Via Einaudi 23 - Brescia
Mail	paolo.melone@intesasanpaolo.com	massimo.cimino@intesasanpaolo.com	nardo@bs.camcom.it
Telefono	011/5556986	011/5558043	030/3725260
PEC	info@pec.intesasanpaolo.com	innovationcenter@pec.intesasanpaolo.com	camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

Ogni variazione dei nominativi dei Referenti e/o dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.



Art. 14 - Legge regolatrice e Foro competente

L' Accordo è regolato dalla legge italiana.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione e/o all'interpretazione dell' Accordo verranno deferite in via esclusiva al Foro di Torino.

Art. 15 – Varie

Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, l'Accordo né i crediti da essa derivanti.

L'Accordo annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione scritta o verbale intercorsa tra le Parti e avente il medesimo oggetto.


Le Parti espressamente convengono e si danno reciprocamente atto che niente di quanto riportato nell'Accordo può essere interpretato quale obbligo di concludere qualsivoglia tipo di successivo ulteriore accordo in merito all'oggetto.


Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, valgono le disposizioni di legge e regolamentari.

Fermo quanto espressamente previsto nell'Accordo, le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale e operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione dell'Accordo stesso. Le Parti non intendono costituire, in virtù dell'Accordo, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole dell'Accordo sono state integralmente e liberamente negoziate per cui non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 cod. civ.

Brescia, 23 ottobre 2023

INTESA SANPAOLO SPA 

INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER SPA 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Allegato: Segni distintivi



INTESA  SANPAOLO

 INTESA SANPAOLO
INNOVATION CENTER

Allegato - Segni distintivi

Marchi istituzionali di Intesa Sanpaolo:


Verbale: **Intesa Sanpaolo**

Figurativo:

INTESA  SANPAOLO

Verbale: **Intesa Sanpaolo Innovation Center**

Figurativo:

 INTESA SANPAOLO
INNOVATION CENTER

Marchi di progetto di Intesa Sanpaolo:

Verbale: **Laboratorio ESG**

Figurativo:

 LABORATORIO
ESG

ffle

Marchio istituzionale Camera di Commercio di Brescia

Verbale: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Figurativo:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)

